

**Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili**

(del 19 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 50 cpv. 2 della Legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002;

decreta:

- | | |
|---|---|
| I. Oggetto | <p>Art. 1 ¹Il presente regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell'avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.</p> <p>²Per la fissazione dell'onorario fanno stato i principi dell'art. 15a cpv. 2 della Legge del 16 settembre 2002 sull'avvocatura.</p> |
| II. Assistenza giudiziaria
1. Onorario e spese | <p>Art. 2 ¹All'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del presente regolamento.</p> <p>²Egli ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 del presente regolamento.</p> <p>³L'avvocato remunerato dallo Stato non può esigere dal patrocinato l'onorario per la stessa prestazione.</p> |
| 2. Patrocinatore d'ufficio | <p>Art. 3 ¹Per ragioni di economicità, l'autorità competente per la designazione del patrocinatore d'ufficio non è vincolata dall'eventuale proposta di designazione formulata dall'interessato.</p> <p>²L'autorità competente può ammettere l'interessato al gratuito patrocinio e può fissare l'importo massimo riconosciuto al patrocinatore.</p> |
| 3. Onorario
a. In generale | <p>Art. 4 ¹L'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora.</p> <p>²Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato fino a fr. 250.- l'ora.</p> <p>³L'onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- l'ora.</p> |
| b. Nelle cause di stato | <p>Art. 5 Salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell'unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, è riconosciuto un onorario massimo, calcolato sulla base dell'art. precedente, di fr. 5000.-.</p> |

Pubblicato nel BU **2007**, 727.

3.1.1.7.1

R sulla tariffa, patrocinio d'ufficio, assistenza giudiziaria e ripetibili

4. Spese

Art. 6 ¹Al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario pari al 4% dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, quali quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto.

²Il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell'interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio.

³L'autorità presso la quale è pendente la causa mette a disposizione dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria le fotocopie dei documenti dell'incarto in modo gratuito.

5. Eccezioni

Art. 7 Nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa, tra le spese effettivamente sopportate e quelle da riconoscere sulla base della presente tariffa, o qualora le particolarità del caso lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.

6. Obblighi dell'avvocato a. Nei confronti dell'autorità

Art. 8 ¹L'avvocato informa immediatamente l'autorità competente quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 5000.- o l'importo massimo fissato dal giudice.

²L'avvocato informa tempestivamente l'autorità competente sugli acconti domandati e ricevuti.

b. Nei confronti del patrocinato

Art. 9 L'avvocato è tenuto a presentare al patrocinato, se richiesto, la distinta delle principali operazioni di patrocinio e delle spese effettive.

III. Ripetibili 1. Definizione

Art. 10 ¹Le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate nell'interesse del cliente.

²Il presente regolamento non si applica alle relazioni tra l'avvocato e il patrocinato.

2. Pratiche con valore determinato o determinabile

Art. 11 ¹Nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite secondo la seguente tariffa:

valore	ripetibili
fino a fr. 20'000.-	15-25%
oltre i fr. 20'000.-	sino a fr. 50'000.- 10-20%
oltre i fr. 50'000.-	sino a fr. 100'000.- 8-15%
oltre i fr. 100'000.-	sino a fr. 500'000.- 6-9%
oltre i fr. 500'000.-	sino a fr. 1'000'000.- 4-6%
oltre i fr. 1'000'000.-	sino a fr. 2'000'000.- 3-5%
oltre i fr. 2'000'000.-	sino a fr. 5'000'000.- 2-4%
oltre i fr. 5'000'000.-	2%

²In deroga al cpv. 1:

a. nel caso di ricorso, appello o altro rimedio giuridico, le ripetibili sono fissate tra il 30% e il 60% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1;

b. nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti, le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1.

³Per la determinazione del valore fanno stato le norme della procedura civile, ritenuto che importi volutamente esagerati devono essere ridotti.

⁴Per le cause di espropriazione, il valore litigioso è dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e l'offerta dell'ente espropriante.

⁵Le ripetibili sono fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio.

**3. Pratiche
senza valore
determinato o
determinabile**

Art. 12 Nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante; è applicabile per analogia l'art. 11 cpv. 5.

4. Eccezioni

Art. 13 ¹Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.

²Se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata.

**5. Determina-
zione delle ripe-
tibili**

Art. 14 ¹L'autorità competente determina le ripetibili in base agli atti con un ammon-tare complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto.

²Può essere presentata una nota d'onorario e spese.

**6. Patrocinatori
non iscritti nel
registro degli
avvocati**

Art. 15 L'autorità competente può accordare un'indennità al patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati, purché esso sia legittimato a rappresentare una parte, se la qualità delle prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello svolgimento diligente del patrocinio.

**IV. Disposizioni
transitorie**

Art. 16 Nel caso in cui la decisione sul patrocinio d'ufficio o sull'assistenza giudiziaria sia stata emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni previgenti.

**V. Entrata
in vigore**

Art. 17 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2008.